

## COMMISSIONE IX

## LAVORI PUBBLICI

30.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BOTTA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>SANTUZ, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</b> . . . . .	247, 253, 261
<b>SULLO</b> ed altri: Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche (2417) . . . . .	246	<b>SULLO</b> . . . . .	248, 249, 252
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	246, 247, 248, 250 251, 252, 253, 254, 255, 258 259, 260, 261, 262, 264, 265	<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
<b>AMARANTE</b> . . . . .	257, 259, 260	<b>S. 1184. — Senatori FERRALASCO ed altri:</b> Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias, reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (2612) . . . . .	265
<b>ARNAUD</b> . . . . .	249, 250	<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	265, 267
<b>BETTINI</b> . . . . .	247, 249, 250 254, 255, 256, 260, 263	<b>AMARANTE</b> . . . . .	267
<b>CIUFFINI</b> . . . . .	246, 247, 249, 251 253, 255, 256, 257, 258 259, 261, 262, 264, 265	<b>SANTUZ, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</b> . . . . .	267
<b>GIGLIA</b> . . . . .	246, 247 249, 251, 253, 254, 255 256, 257, 259, 260, 264	<b>Votazione segreta:</b>	
<b>PADULA</b> . . . . .	251, 256, 258, 260, 261, 262	<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	267
<b>PORCELLANA</b> . . . . .	246, 251, 253, 254, 256 257, 258, 259, 260, 261, 265		
<b>ROCELLI</b> . . . . .	247, 262		
<b>SANTI</b> . . . . .	249, 255, 256, 257, 264		

**La seduta comincia alle 10,20.**

ROCELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione della proposta di legge Sullo ed altri: Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche (2417).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sullo ed altri: « Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche ».

Ricordo che nella precedente seduta dedicata all'esame di questa proposta di legge la Commissione aveva approvato i primi due articoli. Il Comitato ristretto successivamente ha messo a punto un nuovo testo degli articoli successivi, adeguandoli anche al parere espresso dalla V Commissione sugli emendamenti presentati agli articoli 3 e 4 e sull'articolo aggiuntivo 15-bis. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti agli articoli 3 e 4, che sono stati pertanto riformulati secondo il testo originario della proposta di legge, sulla quale la Commissione bilancio aveva, a suo tempo, espresso parere favorevole. Il Comitato ristretto ha poi modificato l'articolo aggiuntivo 15-bis nel senso richiesto dalla V Commissione, cioè sostituendo le parole: « dal 13 per cento al 17 per cento » con le parole: « dal 13 per cento al 15 per cento ».

Propongo pertanto alla Commissione di adottare come testo base per il prosieguo della discussione degli articoli il testo predisposto dal Comitato ristretto. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto. Ne do lettura:

**ART. 3.**

Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, pre-

visto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro tre mesi dalla data dell'offerta.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che l'anticipazione sia stata accreditata, è in facoltà dell'impresa di rinunciarvi.

L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non è accordata, è costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

**PORCELLANA.** Non capisco il senso del terzo comma, dal momento che sull'importo anticipato non gioca la revisione dei prezzi.

**CIUFFINI.** In passato, presso il Ministero dei lavori pubblici vigeva l'interpretazione della legge in base alla quale questa percentuale del 20 per cento veniva computata in ogni stadio di avanzamento dei lavori - cosa meno favorevole alle imprese -; qui si dice, invece, che questa somma va computata in un'unica soluzione all'inizio dei lavori, il che è più favorevole alle imprese. Ora, questo è chiaro, ma invece dovremmo un po' riflettere su che cosa accadrà delle controversie in corso, se quest'interpretazione prima vigente ora viene capovolta.

**GIGLIA.** Ma il terzo comma non è retroattivo.

**PORCELLANA.** Ritenere che le imprese possano usufruire dell'anticipazione entro tre mesi dalla data dell'offerta, è pura follia; quindi, di fatto, quest'articolo non rende l'anticipazione obbligatoria: le imprese che lavorano, l'avranno. Basti pensare, del resto, che oggi dall'atto dell'offerta fino alla stipula del contratto decorre già un mese, ed è perciò assai difficile

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

che si avvii subito la richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti.

GIGLIA. La Cassa depositi e prestiti si occupa solo di una minima percentuale dei finanziamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che la V Commissione bilancio ha bocciato il nostro emendamento relativo all'articolo 3, per cui dobbiamo approvarlo nel testo originario della proposta di legge.

CIUFFINI. Dal momento che la V Commissione bilancio ha respinto il nostro testo, rendendo rigida una previsione che noi volevamo invece elastica, potremmo forse aumentare il numero dei mesi di cui al primo comma dell'articolo, e si potrebbero far entrare in gioco i due elementi dell'offerta e dell'aggiudicazione.

GIGLIA. È preferibile lasciare immutato il dato dell'offerta, magari portando i tre mesi, previsti dal primo comma, a sei, il che agevola l'applicazione del terzo comma: potremmo presentare un emendamento in tal senso.

CIUFFINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giglia e Ciuffini hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: « entro tre mesi » con le altre: « entro sei mesi ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

ROCELLI. Non sarebbe il caso di trasformare il terzo comma dell'articolo in un articolo 3-bis, dal momento che tratta di materia a sé stante ?

PRESIDENTE. Ritengo che non sia il caso, dal momento che il terzo comma, anche se presenta delle differenze rispetto al contenuto dei commi precedenti, si collega a quanto detto al primo comma.

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 4.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento, dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.

Il termine di 90 giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolo generale d'appalto per le opere di competenze del Ministro dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a 60 giorni.

Sono nulli i patti in contrario o in deroga.

BETTINI. Occorre precisare che la responsabilità dei tecnici per il ritardo sussiste solo quando vi sia stata inadempienza. Se invece il ritardo deriva, ad esempio, da mancata disponibilità di fondi o da altri motivi a monte, è chiaro che non sussiste alcuna responsabilità dei tecnici.

PRESIDENTE. Credo si possa concordare pienamente con quanto ha detto il collega Bettini.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 5.

La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di utilizzazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni è in facoltà dell'Amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non vengono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi, e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle trattenute a titolo di garanzia consimili. Alla stessa data, si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio, successivamente nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'Amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.

SULLO. Nel corso della discussione sulle linee generali avevo preannunciato la presentazione di due articoli aggiuntivi. Il primo fa riferimento al controllo sull'es-

ecuzione delle opere e quindi al collaudo. Vorrei ricordare che abbiamo in Italia un centro sperimentale a Cesano, che è stato istituito con la legge 7 febbraio 1968. Nonostante tale centro sia stato inserito tra i laboratori ufficiali della pubblica amministrazione, esso è quasi totalmente carente di elementi tecnici, per cui il controllo sulla realizzazione delle opere appaltate non può essere adeguatamente compiuto. Con il primo articolo aggiuntivo si propone quindi l'istituzione di ruoli organici per la carriera direttiva dei geologi e per la carriera di concetto dei chimici industriali dell'ANAS presso il centro sperimentale di Cesano. Con il secondo articolo aggiuntivo si tende ad arrivare al fatto che le assunzioni per i posti vacanti di dirigente sono in gran parte bloccate dal decreto del 1972, per cui, mentre il numero di uscieri, commessi e impiegati di concetto aumenta a dismisura, i posti vacanti di dirigente non possono essere coperti. Da ciò deriva che progettazioni e collaudi non possono essere effettuati. Il servizio geologico dell'ANAS dovrebbe essere dotato di 30 persone, cioè di un geologo per ogni compartimento; almeno quattro di questi dovrebbero essere indirizzati presso il centro di Cesano, in modo da avere un collaudo serio almeno per le grandi opere. Desidero ricordare che per la strada statale n. 400, nella zona dell'Irpinia colpita dal terremoto, sono stati mandati in corso d'opera due collaudatori amministrativi, che non sono stati in grado di pronunciarsi, e questo per una strada in cui si dovevano costruire tre viadotti e quattro gallerie.

Non intendo minimamente rallentare l'iter della proposta di legge, ma soltanto fare presente l'esigenza di creare almeno un minimo di strutture, con tecnici di geologia e chimici che siano in grado di agevolare l'azione di progettazione e quella di collaudo.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Sullo, che la Commissione deve procedere in primo luogo all'approvazione dell'articolo 5, poi può approvare in linea di massima gli articoli aggiuntivi da lei proposti,

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

che devono essere inviati per il necessario parere alle Commissioni I e V.

SULLO. Mi rimetto alla Commissione. D'altra parte, essendo presentatore della proposta di legge, non desidero creare imbarazzi. A me interessa che questi siano considerati articoli aggiuntivi all'articolo 5 e, come tali, esaminati dal Comitato ristretto.

BETTINI. La proposta del collega Sullo è condivisibile, ma apre un altro problema, quello, cioè, di non porre la questione in una visione strettamente ANAS, dimenticando altri enti, come regioni e comuni. La realtà è che oggi i collaudi sono privi di qualsiasi supporto.

In Comitato ristretto potremo affrontare il problema, e non solo per l'ANAS che rappresenta comunque una parte rilevante del problema, ma anche per gli altri enti pubblici.

SANTI. Concordo con le considerazioni dei colleghi Sullo e Bettini.

GIGLIA. Desidero far osservare che lo articolo 5 riguarda la collaudazione dei lavori pubblici, senza alcun riferimento all'ANAS. Ritengo, quindi, che il primo degli articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Sullo possa essere utilmente collocato dopo l'articolo 21 dove si proroga di un anno l'entrata in vigore del decreto ministeriale 21 gennaio 1981.

Più difficile, invece, è la tematica affrontata dal secondo articolo aggiuntivo riguardante modifiche al decreto presidenziale n. 748 e l'utilizzo dei posti resi disponibili. In questa materia, infatti, entreremmo in conflitto con altre amministrazioni dello Stato, non essendo solo l'ANAS, al momento, ad avere una situazione del genere.

Né mi pare che sia questa l'occasione per allargare il discorso all'utilizzo dei geologi, perché rischieremmo di trattare cose che non rientrano nella nostra competenza.

A mio avviso, quindi, sarebbe opportuno collocare il primo articolo aggiuntivo

dopo l'articolo 21, essendo quello il punto più idoneo in cui possa essere discusso e votato, e rinviare la discussione del secondo articolo aggiuntivo alla fine dell'articolato, trattando un argomento a sé stante rispetto alla materia di cui trattiamo.

CIUFFINI. Ritengo anche io che la materia trattata dall'onorevole Sullo sia più riconducibile all'articolo 21 che non all'articolo 5.

La questione posta dai due articoli aggiuntivi è rilevante e dal momento che altri colleghi l'hanno presa in considerazione, mi sia consentita qualche osservazione in merito.

La proposta dell'onorevole Sullo va considerata quale procedura di snellimento delle cosiddette procedure di tipo attivo; essa, infatti, elimina gli intralci che ostacolano la pubblica amministrazione nell'espletamento di quei compiti che ad essa il Parlamento demanda; considerata in tal senso la proposta ci trova concordi. Tuttavia, restando nell'ipotesi dell'articolo 5, c'è da chiedersi che cosa accade dei collaudi in corso in questo momento. Approvando il provvedimento potrebbe anche verificarsi che vengano liquidate le somme relative a certi collaudi senza che per essi sia iniziata una qualche procedura. Che senso ha fissare scadenze sapendo già che non saranno rispettate? Se il provvedimento entrasse in vigore, sui collaudi già assegnati potrebbero esserci importi cautelativi senza che siano iniziate le operazioni di collaudo. Mi chiedo se ciò sia giusto e se non sia il caso, quindi, di prevedere una norma che specifichi opportunamente.

ARNAUD. Ricordo che in Italia vale il principio della irretroattività delle leggi. La preoccupazione dell'onorevole Ciuffini è giusta, ma è evidente che occorre per riferimento al momento dell'entrata in vigore della legge.

SULLO. Per me sono indifferenti le proposte di approvare subito o meno gli articoli aggiuntivi, poiché non ho alcun motivo per chiedere di affrettare una cer-

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

ta soluzione: io ho solo posto la Commissione di fronte a dei problemi che, in coscienza, come ho già avuto modo di dire, avrei posto ai colleghi anche se fossi stato ancora il presidente della Commissione stessa. Se poi questa ritiene di non assumersi la difesa dei testi da me presentati, per motivi vari di ordine procedurale, per difficoltà connesse a presunti contrasti con altre Commissioni, lo faccia pure.

Si tenga presente però che molte difficoltà in cui l'ANAS si trova — per cui tanti funzionari vanno in galera, e si verificano situazioni di squilibrio enorme all'interno dell'amministrazione stessa — dipendono dalla mancanza di dirigenti amministrativi, senza i quali gli impiegati di concetto non bastano, e dalla mancanza di geologi; lo Stato deve ricorrere a geologi privati, spendendo molto di più e non avendo garanzie. Inoltre, si creano grandi centri sperimentali, in cui manca poi il personale adatto: naturalmente, se vogliamo fare, come si suol dire, « le nozze con i fichi secchi », possiamo anche farle. Ma non è, allora, il caso di emanare un decreto, come quello del gennaio scorso, in cui si obbliga l'ANAS ad effettuare indagini geotecniche di carattere generale, senza poi dotare l'azienda stessa dei necessari ruoli di personale qualificato.

Avevo chiesto alla Commissione di difendere questi interessi, di farsi carico di questi problemi, di cui — e specialmente il Governo dovrebbe farlo — ci si dovrebbe render conto. Insisto, perciò, perché la Commissione si occupi degli argomenti da me sollevati, e non ho nulla in contrario a che essi passino all'esame di un Comitato ristretto, che poi deciderà in proposito.

ARNAUD. Possiamo discuterne anche qui.

BETTINI. Per quanto riguarda i collaudi in corso, potremmo, con un emendamento, introdurre una disposizione del genere: « Per le operazioni di collaudo in corso, i termini contenuti nel presente articolo valgono a partire dall'entrata in vi-

gore della presente legge ». In tal modo, ritengo che intanto i collaudi saranno terminati, ed allo stesso tempo copriamo un vuoto esistente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i problemi sollevati dagli articoli aggiuntivi dell'onorevole Sullo, desidero innanzitutto ricordare che è da molto tempo fermo all'esame della nostra Commissione un progetto di legge, concernente una sorta di mini-ristrutturazione dell'ANAS, dal momento che ancora attendiamo il parere della I Commissione affari costituzionali.

Concordo pienamente con le esigenze rappresentate dal collega Sullo: solo osservo che è un fatto strano che tutte le volte che ci occupiamo di progetti di legge riguardanti le procedure delle opere pubbliche, si inserisca sempre la presenza dell'ANAS.

L'onorevole Sullo desiderava che i suoi articoli aggiuntivi si agganciassero all'articolo 5, ed io avevo detto che era necessario approvare prima quest'articolo, e poi, se lo ritenevamo, approvare i due articoli aggiuntivi solo in via di massima, per trasmetterli quindi alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio. Dopo aver ascoltato la proposta fatta dall'onorevole Giglia, sono anche d'accordo che si approvino gli articoli aggiuntivi medesimi, sempre in via di massima, e si aggancino all'articolo 21, contenente una proroga di termini, per dare la possibilità all'ANAS di esercitare i suoi compiti di approvazione di progetti in corso, e di fornirsi di personale qualificato.

Con riferimento, poi, alle osservazioni fatte dal collega Ciuffini, devo ricordare che quest'articolo 5 è stato a lungo esaminato in sede di Comitato ristretto, convenendosi che l'attuale formulazione fosse la più leggibile ed onnicomprensiva. Dunque, anche riprendendo quanto detto dall'onorevole Arnaud, ritengo che non sussistano le preoccupazioni manifestate dal collega Ciuffini: i termini per i nuovi collaudi partono dalla data di entrata in vigore della legge.

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

CIUFFINI. Si vedrà allora, in sede di coordinamento, dove inserire questa precisazione: del resto, stamattina si è parlato di norme transitorie, che potrebbero figurare nella legge, e che finora non avevamo previsto.

PRESIDENTE. L'articolo 5 potrebbe restare così com'è, salvo inserire eventuali norme transitorie al termine della legge.

PORCELLANA. Nella legge n. 1 del 1978 avevamo portato a 150 milioni il limite d'importo dei lavori entro cui non si sarebbe effettuato il collaudo, e davamo alle regioni il mandato di deliberare in materia: ma, per quanto mi risulta, le regioni non hanno affatto deliberato. Di fronte alla normativa contenuta nell'articolo 5, ho il dubbio che ci appropriamo di poteri che abbiamo già in parte delegato alle regioni. Mi chiedo dunque: è necessaria una deliberazione dell'organo regionale, per prendere atto di questa modifica, oppure no? A mio giudizio sì, tenendo conto dei precedenti; e se è giusto il mio avviso, mi domando allora come si potrà ovviare alla non omogeneità che inevitabilmente si registrerà sul territorio nazionale, con riferimento ai diversi atteggiamenti, in materia, delle regioni.

PADULA. Mentre la vecchia legge prevedeva un'integrazione normativa di carattere regionale, il provvedimento in esame, così com'è formulato, non ha bisogno di una delibera delle regioni.

CIUFFINI. A meno che non si dica che la presente normativa ha valore di legge-quadro.

GIGLIA. Nella legge che ricordava il collega Porcellana veniva fatto esplicito riferimento all'intervento regionale. Il provvedimento in esame invece diventa prescrittivo per tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto. (È approvato).

L'onorevole Sullo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Aggiungere dopo l'articolo 5 il seguente articolo aggiuntivo:*

ART. 5-bis.

*(Istituzione ruoli organici carriera direttiva geologi e carriera di concetto chimico-industriali ANAS).*

Per assolvere alle funzioni istituzionali dell'ANAS ai fini della progettazione, anche allo scopo di puntualmente rispettare le vigenti norme sulle indagini geologiche e geotecniche, nonché per assicurare, attraverso l'espletamento delle prove orali di laboratorio presso il già esistente Centro sperimentale di Cesano un più efficace controllo sulla esecuzione delle opere da parte delle imprese appaltanti, si dispone quanto segue.

A) È istituito il ruolo organico della carriera direttiva - geologi - dell'ANAS di cui al seguente quadro A):

- geologo capo (8° livello) n. 4;
- geologo superiore (8° livello) n. 10;
- geologo (7° livello) n. 16.

B) Presso il Centro sperimentale di Cesano, è istituito il ruolo organico della carriera di concetto (chimico-industriali) dell'ANAS di cui al seguente quadro B):

- chimico capo (7° livello) n. 1;
- chimico superiore (7° livello) n. 2;
- chimico (6° livello) n. 4.

ART. 5-ter.

*(Deroga a favore del personale dell'ANAS rispetto al divieto previsto dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).*

In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

1972, n. 748, per il personale dell'ANAS la riserva dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali, tecniche ed amministrative, di cui al citato articolo 62, è applicabile per i posti che si sono resi disponibili dopo il 31 dicembre 1980.

**Onorevole Sullo**, mantiene i suoi emendamenti?

**SULLO**. Sì, signor presidente. Lascio alla Commissione il decidere la loro collocazione.

**PRESIDENTE**. Propongo di rinviare l'esame degli articoli aggiuntivi riferendoli all'articolo 21. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 6.

Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

In caso di appalto-concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modi-

ficato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

- 1) fino a lire 45.000.000
- 2) fino a lire 75.000.000
- 3) fino a lire 150.000.000
- 4) fino a lire 300.000.000
- 5) fino a lire 750.000.000
- 6) fino a lire 1.500.000.000
- 7) fino a lire 3.000.000.000
- 8) fino a lire 6.000.000.000
- 9) fino a lire 9.000.000.000
- 10) oltre lire 9.000.000.000 ».

Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 45 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca per i lavori stessi di un concorso, contributo o sussidio dello Stato ».

È facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato.

Le iscrizioni nell'Albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche, in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 1.500.000.000 ed esprime parere per quelle di importo



superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale ».

I certificati di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma.

Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'Amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetto, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.

CIUFFINI. Vorrei rivolgere una raccomandazione di carattere politico al Governo. Per quanto riguarda l'albo nazionale, le associazioni sindacali dei costruttori dovrebbero fare uno sforzo per darsi una normativa che in qualche modo controlli gli iscritti. Sappiamo infatti che tutta una serie di ostacoli (tipo le offerte anomale) deriva dal fatto che certe imprese non agiscono correttamente. Poiché le organizzazioni di categoria hanno una funzione di difesa dei loro aderenti, ma anche di garanzia di un certo codice di comportamento, vorremmo che il Governo rivolgesse un appello affinché questa operazione di controllo all'interno delle organizzazioni stesse fosse fatta al più presto possibile.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo. Il Governo accoglie questa osservazione, in quanto rappresenta un altro contributo allo snellimento delle procedure che ci proponiamo di ottenere con il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.

L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

PORCELLANA. Sono d'accordo sull'articolo, ma vorrei fare presente che non appare l'obbligo per gli enti locali di prendere una delibera ai fini dell'accertamento del maggiore onere. Quando si parla di variazione media dei prezzi intervenuta, ad esempio, si può ancorare questo principio a qualche cosa di definitivo, come le tabelle per la revisione dei prezzi, che dettano norme in materia di adeguamento dei prezzi. La forma dell'appalto è normalmente quella della licitazione privata, ma può avvenire anche a trattativa privata, quindi questo discorso dell'aggiornamento dovrebbe essere ancorato ad una tabella definitiva.

GIGLIA. Vorrei fare presente che nell'articolo prima che della gara si parla della progettazione, che la precede. Il progetto deve essere un fatto definito.

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

PORCELLANA. Facciamo un'ipotesi: un ente locale, un comune, ha un progetto già approvato; nell'anno precedente è intervenuta una tale variazione dei prezzi che occorre un aggiornamento. Occorre un'apposita delibera oppure l'aggiornamento è automatico?

GIGLIA. È automatico.

PORCELLANA. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché all'articolo 8-bis non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8-bis.

Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento, sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'Amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

All'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunta la seguente lettera:

« c) il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 ».

Il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, può essere adottato anche nel caso di lavori di importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni.

Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto-concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese, l'applica-

zione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e della norma della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, è eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1982, salvo quanto disposto nei successivi quarto e quinto comma.

La pubblicazione delle gare relative ai lavori di cui al precedente comma viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione ove ha sede la stazione appaltante e mediante affissione per dieci giorni di un avviso nell'Albo dell'Amministrazione appaltante, o in mancanza, nell'Albo pretorio del comune ove ha sede l'Amministrazione.

Nel procedere agli inviti l'Amministrazione può prendere in considerazione le segnalazioni di interesse alla gara, eventualmente inoltrate dalle imprese.

Per i lavori di cui al secondo comma di importo non superiore ai dieci miliardi, è pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

BETTINI. Già in sede di Comitato ristretto abbiamo fatto qualche osservazione circa l'opportunità di tracciare una certa fisionomia degli elenchi delle imprese da invitare. Ci sembra importante dare indicazioni perché negli elenchi vi sia un numero di invitati rappresentativo di imprese in termini percentuali e con presenze interne ed esterne in una determinata zona, per esempio una provincia. Questo a garantirci che nell'elenco la presenza di più imprese cooperative assicuri un'effettiva concorrenza.

GIGLIA. L'articolo 8 che, evidentemente, è frutto di proposte risalenti a parecchio tempo fa e trascinate finora, è rimasto fermo alla data del 31 dicembre 1982. Ora, non possiamo dimenticare che siamo al 24 settembre 1981, che l'iter del provvedimento non è concluso, che non potrà esserlo prima della fine dell'anno e che, conseguentemente, l'applicazione di

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

quanto in esso previsto varrebbe solo per un anno, cioè per il 1982. Considerando i risultati che vorremmo ottenere, considerando altresì i contatti avuti con le amministrazioni in merito ai ritardi negli appalti ed alle notevoli implicazioni agli effetti della revisione prezzi, riterrei opportuno che il termine suddetto venga spostato al 31 dicembre 1983.

Non ritengo proponibile la casistica proposta dall'onorevole Bettini al quinto comma dell'articolo 9.

BETTINI. Io pongo il problema dei requisiti minimi che deve avere un elenco.

GIGLIA. Non va dimenticato che il concetto di numero minimo è strettamente dipendente all'importo dei lavori.

SANTI. Forse non è questa la sede, ma desidero ricordare che a Napoli l'amministrazione comunale ha attuato, tramite i consorzi, una equa distribuzione del lavoro.

Ritengo che la Commissione debba tenere nella dovuta considerazione le proposte dell'onorevole Bettini perché attengono a problemi di difficile soluzione.

CIUFFINI. Prendo atto delle cose dette. Non dobbiamo nasconderci che questo articolo 9, uno di quelli « chiave » del provvedimento, tende ad aumentare notevolmente la discrezionalità della pubblica amministrazione nel momento in cui sceglie le ditte che dovranno operare con lei; ciò significa che viene riaperta la vecchia questione delle ditte di fiducia, questione, cioè, che alcuni colleghi conoscono benissimo. E significa, altresì, andare controcorrente rispetto ad una legislazione affermata nel corso dell'ultimo decennio e con la quale si limitava la discrezionalità aumentando la concorrenza fra le imprese. Ora, l'esperienza di questi anni ha dimostrato che l'eccesso di concorrenza fra le imprese, e soprattutto la scarsa disponibilità delle medesime, non solo ha nociuto alla pubblica amministrazione, ma ha finito col favorire le imprese più scorrette. Sappiamo tutti cosa è accaduto in

questi anni; sappiamo, cioè, che sono state fatte offerte anomale da parte di imprese che stavano per fallire e che il poter prevedere l'esclusione di talune dall'elenco, ma tramite motivazione, finiva con l'avere un effetto bloccante e le amministrazioni non hanno mai potuto usufruire di questa loro facoltà.

A mio avviso, le proposte dell'onorevole Giglia e dell'onorevole Bettini « risuonano » tra di loro; quest'ultima, infatti, tende a dare discrezionalità all'amministrazione, ma con un minimo di garanzia perché il quinto comma dell'articolo 9 è fortemente innovativo, nel senso, cioè, che pur eliminando un contenzioso amministrativo può crearne un altro di tipo politico.

È vero che se l'amministrazione invitasse solo due imprese, in consiglio comunale qualcuno se ne accorgerebbe, ma se noi configurassimo, in qualche modo, *a priori*, il numero delle imprese, magari in relazione all'importanza dei lavori, ci rifaremmo a norme già esistenti nell'ordinamento, norme che, in qualche modo, lasciavano libera l'amministrazione di scegliere chi volesse, ma nell'ambito di una certa falsariga predisposta: non meno di un certo numero di imprese, e non meno di un certo numero proveniente da zona esterna. Pertanto, pur rispettando l'esigenza di non allungare i tempi della discussione, io chiederei al Comitato ristretto, ai tecnici che ne fanno parte di trovare una diversa formulazione della norma in questione, che ci garantisca dall'eccesso di discrezionalità della pubblica amministrazione, e ci tranquillizzi circa una proroga del periodo di transitorietà dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Cioè far slittare la data prevista dal 1982 al 1983; comunque, faccio osservare che la normativa contenuta in questo articolo non è innovativa in senso generale, per sempre, ma lo è in funzione di questa legge di snellimento delle procedure che noi vorremmo accelerare. Si propone di accennare ad almeno una percentuale di cooperative: ma se poi non ci sono, per alcuni tipi di lavori? Più che

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

mutare il testo dell'articolo, io sarei dell'opinione di stendere un ordine del giorno, in cui si inviti il Governo a dare quelle disposizioni che raccolgono le osservazioni che sono state qui fatte.

PORCELLANA. Il problema vero è che siamo di fronte ad una facoltà discrezionale che è enorme.

BETTINI. Ma possiamo bilanciarla indicando le caratteristiche minime degli elenchi, magari aggiungendo un comma all'articolo.

GIGLIA. Il problema si potrebbe risolvere aggiungendo al quinto comma dell'articolo la frase: «tenendo conto che tra le imprese invitate ve ne siano alcune estranee al territorio della zona in cui si realizza l'opera, ed includendovi almeno il 10 per cento di imprese cooperative». In tal modo otterremmo delle garanzie, ma non possiamo indicare un numero fisso, perché esso è di volta in volta legato all'importanza dell'opera da realizzare.

CIUFFINI. Il mio timore è che, se tocchiamo il quinto comma, mutiamo tutto l'impianto dell'articolo, che è quello che elimina il contenzioso successivo.

GIGLIA. Ma resta sempre il «può», contenuto nel comma quinto medesimo: come ripeto, non possiamo prefissare un numero di imprese, che potrebbe rivelarsi in alcuni casi insufficiente, in altri eccessivo.

CIUFFINI. So per certo che in un precedente periodo — non ricordo se negli anni '50 o '60 — gli elenchi erano predeterminati in un certo modo, e non vi era la possibilità di fare pubblicità, e di aggiungere delle ditte.

GIGLIA. Ma gli elenchi erano così in relazione al fatto che, nel frattempo, l'albo delle imprese si era fortemente dilatato: la domanda degli anni '80 è diversa, rispetto a quella degli anni '50.

CIUFFINI. Non sto chiedendo di applicare meccanicamente quella legge, ma di usarla come orientamento. Per quanto riguarda il numero, si può stabilire un criterio per scaglioni, per classi di lavoro inferiori o superiori ad una certa aliquota.

SANTI. Ricordo che nella mia regione era obbligatorio che venissero invitate le cooperative anche quando non ne facevano richiesta.

PADULA. Sono perplesso sulla possibilità di trattare un tema così delicato come quello dell'invito alle gare in un provvedimento che tende a mio avviso a sospendere per un periodo transitorio ed in via eccezionale la normativa CEE, per ovviare ad alcuni aspetti di appesantimento burocratico.

CIUFFINI. Ai fini di una migliore comprensione del problema vorrei dire che eravamo partiti dall'esigenza di sospendere la normativa CEE, ma che poi abbiamo fatto un grande balzo indietro ed abbiamo superato la «legge Calvetti», cioè la legge 2 febbraio 1973, n. 14.

PORCELLANA. Sugerirei di unificare il quarto ed il quinto comma, in modo da far risaltare che si tratta di un periodo eccezionale e transitorio. Per ottenere quello snellimento delle procedure cui tende il provvedimento in esame bisogna correre il rischio derivante dalla discrezionalità. Questo rischio non riguarda solo il problema delle cooperative, ma è generale, perché può essere esclusa l'impresa — sia essa cooperativa o privata — che dà fastidio in quanto può aggiudicarsi davvero i lavori. Come ripeto, è un rischio che dobbiamo correre se intendiamo privilegiare in via eccezionale e transitoria l'esigenza dello snellimento delle procedure.

In conclusione mi pare che occorra lasciare l'articolo così com'è, portando solo il termine al 31 dicembre 1983 e unificando il quarto ed il quinto comma.

CIUFFINI. Ho un'obiezione da fare, pur precisando che non intendo fare polemiche. Ho fatto parte della delegazione del partito comunista che ha compiuto accertamenti sul fenomeno della mafia in Calabria. Tra i casi segnalati in sede ufficiale (prefettura e procura della Repubblica) i più frequenti riguardano il fatto che gli inviti alle gare di licitazione privata sono precostituiti in modo tale che solo alcune imprese di fatto concorrano. Se per ipotesi si vuol far vincere l'impresa X, basta invitare oltre a quella altre dieci imprese che non le daranno fastidio. Per evitare questo fenomeno si può prevedere, oltre al deterrente dato dal numero delle imprese da invitare, quello dato dal fatto che alcune devono provenire da fuori e, infine, quello che vi siano alcune imprese cooperative. Tutto questo può essere previsto in una norma che non farà perdere un minuto di tempo alle amministrazioni corrette, ma creerà qualche deterrente per le amministrazioni scorrette o per le amministrazioni che, in vista di una legge che amplia la loro discrezionalità, fossero tentate di non essere corrette. Vorrei ricordare che quello di non indurre in tentazione è un principio fondamentale della religione cattolica!

PORCELLANA. Questo deterrente esiste già.

SANTI. Ho l'impressione che stiamo procedendo un po' affrettatamente su un argomento che meriterebbe una grossa discussione politica.

Il discorso dell'onorevole Ciuffini, a mio avviso, non tiene conto di una situazione reale che a Napoli, ad esempio, è stata affrontata in un certo modo. Del resto, non sfuggirà all'onorevole Ciuffini che se la mafia volesse potrebbe entrare anche nelle cooperative; quindi, non ho motivo di dissentire dalla sua impostazione, ma c'è un aspetto reale che non può essere ignorato.

CIUFFINI. Noi desideriamo, assolutamente, che questo provvedimento concluda il suo *iter* al più presto. Non portiamo

avanti manovre dilatorie, e non crediamo che il voler chiarire certi aspetti o, più esattamente, tecnico-politici sia tempo perso. Considerando che dovremo attendere almeno una settimana per avere il parere della V Commissione bilancio sulla questione relativa ai geologi, perché non utilizzare questo tempo per trovare, di comune accordo, un punto d'incontro? Il lavoro che abbiamo compiuto finora è stato abbastanza produttivo perché su quasi tutti i punti ci siamo trovati d'accordo e non vedo, quindi, perché non potremmo utilizzare quello spazio di tempo per pervenire a questi due ulteriori perfezionamenti. L'articolo 9, così come è formulato, desta non pochi dubbi anche in chi sembra dividerlo.

GIGLIA. Condivido la proposta dell'onorevole Porcellana, quella, cioè, di fondere in un unico comma il quarto ed il quinto comma ed invito il collega Ciuffini a riflettere sulla sua proposta. Egli ritiene che il codificare un certo numero d'imprese possa agevolare il nostro compito. Debbo dire che sono perfettamente convinto del contrario. Ritengo, infatti, che le amministrazioni locali e pubbliche debbano avere piena responsabilità e che il codificarle attraverso il numero o il tipo non sia altro che una foglia di fico che offriamo a qualcuno per nascondersi. Preferirei che ognuno fosse responsabile delle proprie azioni, sia che questo «qualcuno» sia un'amministrazione comunale o dello Stato, per l'eccezionalità di una serie di opere che sono andate molto a rilento e che devono subire, invece, una accelerazione.

Mi permetto di rivolgere un invito al collega Ciuffini affinché consenta a che l'articolo 9 passi nell'attuale formulazione, evitando di doverlo riesaminare in sede di Comitato ristretto e rischiando, ugualmente, di non trovare soluzioni idonee. Perché perdere tempo prezioso quando è interesse comune accelerare la soluzione della questione?

AMARANTE. Le critiche mosse alla proposta del mio gruppo non hanno fi-

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

nora dimostrato che essa possa portare a dei ritardi o ad un appesantimento delle procedure. Allora, proprio perché noi vogliamo che i lavori procedano il più speditamente possibile, ritengo che la nostra proposta fornisca delle concrete garanzie in tal senso.

CIUFFINI. L'onorevole Giglia, nel corso del suo intervento, ha invitato il gruppo comunista a compiere una attenta riflessione; ebbene, io rivolgo all'onorevole Giglia un analogo invito. Noi siamo convinti delle nostre proposte, tuttavia, siamo disposti a confrontarle con quelle di altri gruppi.

PADULA. Rileggendo la normativa prevista dall'articolo 9 del provvedimento di legge al nostro esame, ritengo che essa si limiti a modificare il regime della pubblicità delle gare; più specificatamente, con il terzo comma di questo articolo si viene a derogare a una disposizione prevista dalla proposta di legge dell'onorevole Calvetti.

Quest'ultima proposta di legge prevedeva che la pubblicazione dell'avviso di gara desse come termine quello di 10 giorni, entro cui le imprese potevano notificare l'interesse a partecipare a tali gare. La richiesta e l'invito a partecipare non vincolano l'amministrazione. Ora, il fatto che chiunque avesse dimostrato interesse a partecipare alle gare inviando la notificazione di questo interesse, avrebbe avuto il diritto di essere invitato, ha dato luogo a degli inconvenienti, in altre parole ad un eccesso di dichiarazioni di interesse.

Ciò detto, io non riesco a capire a che cosa serva questo quinto comma dell'articolo 9; infatti se intendiamo derogare alla disposizione prevista dall'articolo 7 della proposta di legge Calvetti, sostituendo il regime dell'avviso con quello del preventivo invito, tale comma è del tutto inutile.

Ricordo, infine, che l'avviso delle gare è cosa ben diversa dal bando...

CIUFFINI. Mi pare che su questo articolo 9 stiano emergendo delle convergenze

su alcuni punti. Sarebbe opportuno, a mio avviso, sospendere l'esame e vedere tutti insieme se sia il caso di riformularlo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché è da molto che discutiamo su questo articolo 9, e sono emerse delle preoccupazioni, specialmente a proposito del quinto comma, ritengo opportuno accantonarne per il momento l'esame e la votazione, salvo unificare in via di coordinamento, il quarto e il quinto comma come proposto dal deputato Porcellana e dal relatore.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 10.

L'Amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori aggiuntivi o variati a seguito di parere favorevole espresso dal competente organo deliberante oppure consultivo in merito all'approvazione della relativa perizia.

PORCELLANA. Una dizione del genere può significare consegna dei lavori ed espressione del parere sulle perizie senza la previsione dell'onere finanziario.

CIUFFINI. Questo appunto era il senso dell'articolo 10!

PRESIDENTE. Con quest'articolo si sono volute evitare una serie di procedure: occorrerebbe, infatti, inviare il decreto al ministro, o al direttore generale competente, poi mandarlo all'approvazione della Corte dei conti, e passerebbero due-tre mesi; qui si stabilisce invece che si possono iniziare subito i lavori, pur in presenza di queste deliberazioni.

PORCELLANA. Comunque, non so se non sia il caso di aggiungere, alla fine dell'articolo: « e della copertura finanziaria ».

PADULA. Il « competente organo deliberante » è quello che deve esprimersi sia sugli aspetti tecnici sia sul finanziamento.

Lo snellimento delle procedure qui previsto consiste nel fatto che non si deve attendere la registrazione ed il relativo decreto, perché il provveditorato alle opere pubbliche può approvare la perizia supplementiva di un'opera, e consegnare immediatamente i lavori: ma quando delibera, deve conoscere il finanziamento, cioè l'organo deliberante ha la responsabilità dello aspetto tecnico ed anche di quello finanziario.

CIUFFINI. Quest'articolo è nato pensando all'ANAS; si potrebbe dire « a seguito di approvazione » invece che « a seguito di parere favorevole ».

PADULA. Ma in questo modo si inserirebbe di nuovo la procedura del controllo, la cui fase è proprio quella che intendiamo ridurre.

AMARANTE. Potremmo parlare di delibera da parte delle amministrazioni comunali, precisando che la registrazione della Corte dei conti avverrà successivamente. Del resto, anche per l'amministrazione statale vi sono norme che prevedono l'approvazione *a posteriori* per il decreto.

GIGLIA. Accogliendo le preoccupazioni manifestate dai colleghi, propongo di aggiungere, alla fine dell'articolo, la frase: « Deve, in ogni caso, essere garantita la copertura finanziaria ».

PRESIDENTE. L'onorevole Giglia ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, alla fine dell'articolo, la frase: « Deve, in ogni caso, essere garantita la copertura finanziaria ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 11.

I capitoli speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

PORCELLANA. Quest'articolo desta in me qualche perplessità, perché le mie esperienze in proposito sono state sempre negative.

CIUFFINI. Noi abbiamo sempre sostenuto l'opportunità di stabilire dei premi d'incentivazione, ma la questione è tuttora aperta. Attualmente, vengono ad essere premiate le imprese che impiegano più tempo a compiere i lavori, mentre quella che li esegue più rapidamente non solo non ha un premio, ma anzi rischia di percepire meno denaro per la revisione dei prezzi; di conseguenza, non si ha uno stimolo a terminare al più presto i lavori. Capita, per esempio, che un'impresa che ha finito i lavori due mesi prima del previsto non monti le ringhiere dei balconi e le tenga in magazzino in attesa che maturi la revisione dei prezzi. Si potrebbe prevedere un premio di incentivazione in misura pari alla penale per il ritardo. Ciò consentirebbe nel contempo di evitare di prevedere nel capitolato penali di entità irrisoria, come spesso accade. Inoltre consentirebbe di individuare tempi reali di realizzazione di un'opera.

GIGLIA. Si potrebbero aggiungere le parole: « nella misura non superiore a quanto previsto dalle penali per il ritardo ».

PRESIDENTE. Ricordo che nell'articolo 1 è stata prevista una programmazione dei lavori proprio per evitare il meccanismo della revisione dei prezzi.

CIUFFINI. La domanda che pongo è la seguente: nell'ambito dell'ordinamento attuale, se il progettista vuole inserire nel capitolato speciale il premio di accelerazione lo può fare? A me risulta di no.

PORCELLANA. Sì.

PADULA. A mio avviso o si fa una norma apposita, cosa molto difficile, o si lasciano le cose come stanno, cioè in modo puramente programmatico. Deve essere chiaro che i premi di incentivazione devono essere previsti nel capitolato e non in corso d'opera.

AMARANTE. La normativa vigente consente la revisione del capitolato e la possibilità di fissare un premio per la brevità dei lavori, senza tuttavia alcun riferimento per quanto riguarda la misura. In effetti l'articolo, così com'è, non fa altro che riprodurre la normativa in atto. Se accogliessimo l'emendamento suggerito dal collega Giglia con riferimento alla penale, raggiungeremmo lo scopo che ci prefiggiamo.

PADULA. Non mi sembra che questa sia la sede adatta per entrare nel merito con una norma. Non è possibile collegare la penale con il premio di incentivazione, trattandosi di istituti completamente diversi.

BETTINI. Potremmo usare la seguente dizione: « La corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori deve essere prevista nel capitolato speciale di appalto ».

PORCELLANA. Il fatto è che questo articolo non serve a niente, se non a porre una questione che può innescare processi di discrezionalità. Se si vuole mantenerlo, lo si mantenga così com'è. Se si volesse modificare, a mio giudizio sarebbe meglio sopprimerlo.

GIGLIA. L'articolo contiene un messaggio che sarà recepito da chi vorrà riceverlo.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare per il momento l'articolo 11. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

All'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« h) quando ricorrano i presupposti dell'articolo 41, n. 5), del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

Per maggior chiarezza do lettura del punto n. 5 di cui all'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: « Quando l'urgenza dei lavori, acquisto, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'incanto o della licitazione ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a cinque miliardi ed a tre miliardi di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad un miliardo e cinque miliardi di lire ed a un miliardo e tre miliardi di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire un miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

È elevato a lire un miliardo il limite d'importo di cui al primo comma dello stesso articolo 16 del decreto-legge 15 mar-



zo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'articolo 33 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera g), e 17, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, già sospeso anche per le vertenze stesse dell'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il disposto dell'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.

(È approvato).

#### ART. 14.

Nelle procedure espropriative di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), la rappresentanza dell'Amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento od ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla legge 3 aprile 1926, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 15.

L'ANAS dovrà dotarsi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di disegni esecutivi di opere d'arte tipo, di opere d'arte minori e di strutture

ripetitive delle opere d'arte maggiori, in modo da verificare e razionalizzare in tutto il territorio nazionale la progettazione delle opere di competenza dell'ANAS.

Al fine di assicurare la formazione di una adeguata dotazione di progetti di opere pubbliche e in deroga ai motivi di urgenza previsti dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, il Ministro dei lavori pubblici dovrà emanare entro dodici mesi dalla approvazione della presente legge apposito decreto contemplante le norme per la compilazione dei progetti e le modalità per provvedere all'affidamento degli incarichi di progettazione, nonché le eventuali opportune conseguenti modifiche al disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1955.

CIUFFINI. Forse sarebbe opportuno precisare che si tratta di una norma che riguarda le opere pubbliche in generale e fare un capitolo a parte per le questioni che riguardano l'ANAS.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. D'accordo.

PRESIDENTE. Anch'io sono d'accordo.

PADULA. Desidererei sapere a cosa serve questa omogeneizzazione.

PRESIDENTE. Una omogeneizzazione delle strutture da parte dell'ANAS può essere utile per evitarne di diverse a seconda dei casi.

PADULA. Potrei capire che l'ANAS emani una normativa delegata per le opere d'arte, ma in questo caso si tratta di incarichi privati.

CIUFFINI. Sul primo comma, purché riferito solo all'ANAS, siamo d'accordo.

PORCELLANA. E come fa l'ANAS ad avere questo « parco » di progetti ?

CIUFFINI. Per conto suo o anche affidandoli ad altri.

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

Se il secondo comma dovesse valere per tutte le opere pubbliche, allora, dovremmo fare attenzione perché rischieremo di entrare in linea di collisione con cose che ci stanno rimproverando in merito a molte questioni.

Non è nostra intenzione prendere la difesa di posizioni corporative, ma è bene avere le idee chiare su cosa stiamo facendo.

PADULA. Come è possibile inviare messaggi senza capirne il senso?

CIUFFINI. Eliminiamo il secondo comma.

PADULA. Allora, eliminiamoli tutti e due.

PRESIDENTE. Perché non trasferire questo articolo nel provvedimento ANAS?

CIUFFINI. L'articolo 1 di questo provvedimento rende obbligatoria una serie di cose che erano facoltative. La filosofia di quell'articolo, quindi, è quella di trasformare un « può » in un « deve ». A questo punto, allora, devo ricordare all'onorevole Padula che nel cassetto dell'ingegnere capo dell'ANAS c'è una elencazione accuratissima di quali opere erano prioritarie nel nostro paese. Ma i ritardi ed i rinvii hanno consentito di sovvertire le basi dell'appalto. Allora, si specifichi che l'ANAS deve dotarsi di progetti tipo e che essi vanno fatti in un modo, i sostegni in un altro, eccetera.

Invito i colleghi a ricordare quanto abbiamo potuto vedere in occasione di sopralluoghi in cantieri dove c'erano case in costruzione e dove le ditte operavano in base a diversi progetti anche in situazioni identiche. Pertanto, questo comma dell'articolo viene ad avere una valenza tecnica ed una valenza di moralizzazione nel settore. Per quanto riguarda il secondo comma, sono, invece (e con ciò rispondendo all'onorevole Padula), dell'opinione che sia opportuno sopprimerlo.

ROCELLI. Mi domando se non sia il caso di trasformare questo articolo 15 in un ordine del giorno che inviti il Governo a realizzare quanto in tale norma è previsto.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo 15. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Poiché agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 16.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, è sostituito dal seguente:

« Si aggiunge poi, generalmente, una percentuale variabile dal 13 per cento al 15 per cento, a seconda della natura dell'importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10 per cento di beneficio per l'appaltatore ».

La norma si applica alla realizzazione in genere di lavori pubblici.

*(È approvato).*

## ART. 17.

Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara d'appalto, da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa al lavoro di importo più elevato.

Se è previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un solo lavoro, l'impresa stessa è autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria,

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

ragguagliata all'importo del lavoro di maggior valore. Se l'impresa stessa risulti aggiudicataria di un lavoro per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di importo minore rispetto a quello previsto, può sostituire quest'ultima con altra di importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale è rimasta aggiudicataria.

La documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara.

(È approvato).

## ART. 18.

L'articolo 47 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è sostituito dal seguente:

« (Deroga alla competenza arbitrale). — In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata.

Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche ».

(È approvato).

## ART. 19.

Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

(È approvato).

## ART. 20.

Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947,

n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1189, e l'articolo 29 della legge 9 dicembre 1971, n. 1034.

Scaduto il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente può dichiarare nei successivi 60 giorni alla autorità adita, di volersi avvalere della facoltà di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale adizione del giudice amministrativo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 21.

(Indagini geologiche).

È prorogato di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981 emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

BETTINI. A mio avviso, con tale norma si viene a prorogare in modo generalizzato e irresponsabile la disposizione prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981 emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Ora, poiché gli enti non sono attrezzati per fare delle indagini in tale settore, mi domando come con una proroga di un anno sia possibile, a questo punto, fare in modo che si possono compiere le indagini geologiche. Secondo me, dovremmo inserire in questa norma delle disposizioni precise circa quei progetti presentati ultimamente riguardanti i lavori da iniziare. Inoltre, vi è anche un problema

di integrazione della norma con l'emendamento presentato dall'onorevole Sullo in merito alle strutture e alle attrezzature degli enti.

SANTI. Condivido le considerazioni fatte dall'onorevole Bettini e ritengo che, data l'ora ormai tarda, sia opportuno rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. A questo punto, proporrei di accantonare l'articolo 21.

CIUFFINI. Vorrei rilevare che forse quest'articolo 21 è superfluo, in quanto leggendo con attenzione la legge n. 64 del 1974, si vede che già essa contiene delle disposizioni transitorie: basterebbe quindi semplicemente richiamarsi ad esse, senza introdurre una nuova norma.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora quest'articolo, in modo da poterlo meglio esaminare in una successiva seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 21-bis.

Per le autorizzazioni di cui all'articolo 18 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, le Regioni sono autorizzate a definire modalità di controllo successive, anche con metodi a campione.

In pendenza dell'emanazione di predette norme, l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori di cui al citato articolo 18, non è richiesta; per l'osservanza delle norme per la costruzione in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dello esecutore dei lavori.

CIUFFINI. Anche a proposito di quest'articolo occorrerebbe un momento di riflessione: le autorizzazioni preventive sono rimaste in vigore per le realizzazioni di

opere in zone sismiche: ma ora il Governo sta dichiarando sismica... tutta l'Italia, per cui le regioni non si trovano più in condizioni di poter usufruire di norme che accelerano le procedure. Basterebbe allora dire che le autorizzazioni preventive si trasformano in controlli successivi, per far salvi gli obiettivi che ci prefiggiamo.

PRESIDENTE. Cercheremo allora di riformulare l'articolo in questo senso, e quindi per il momento lo accantoniamo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Dobbiamo ora procedere alla votazione, in via di massima, dei due articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Sullo, dei quali ho dato precedentemente lettura, e che abbiamo deciso di considerare come 21-ter e 21-quater.

Pongo dunque in votazione, in via di massima, l'articolo aggiuntivo 21-ter.

*(È approvato).*

L'articolo verrà trasmesso alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

CIUFFINI. A proposito del secondo articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Sullo, vorrei osservare che esso esprime intenzioni da condividere, in quanto dobbiamo pur mettere l'ANAS in condizione di operare, se non vogliamo che le nostre leggi siano messaggi nel vuoto. Tuttavia, l'articolo è stato concepito solo in funzione dell'ANAS: e perché, allora, non considerare, ad esempio, le ferrovie dello Stato?

GIGLIA. Noi legiferiamo per il settore di cui siamo competenti.

CIUFFINI. Potremmo inviare l'articolo alla I Commissione affari costituzionali, chiedendo se è possibile, nell'ambito della nostra competenza, senza invadere quella

di altre Commissioni, formulare una normativa di carattere più generale: ad esempio, analoghi problemi hanno gli enti locali.

PORCELLANA. Nessuno impedisce agli enti locali di assumere quanti geologi vogliono.

CIUFFINI. Comunque, pensiamo che il secondo articolo aggiuntivo Sullo vada esaminato nell'ambito di una specifica normativa sull'ANAS.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in via di massima, l'articolo aggiuntivo 21-*quater*.

(*E respinto*).

Anche se respinto in questa sede, quest'articolo, di cui tutti abbiamo compreso lo spirito, potrà essere più utilmente presentato in sede di esame del disegno di legge n. 1550, concernente la ristrutturazione dell'ANAS, che auspico la Commissione voglia rimettere all'ordine del giorno fin dalla prossima settimana.

In attesa di meglio risolvere i problemi connessi agli articoli che abbiamo accantonato, se non vi sono obiezioni rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Ferralasco ed altri: Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias, reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Approvata dal Senato) (2612).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri: «Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias, reso inagibile da-

gli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu», già approvata dal Senato nella seduta del 20 maggio 1981.

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo già esaurito la discussione sulle linee generali della proposta di legge, ed ascoltato le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Poiché ad essi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

Per il completamento dei lavori di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato di Tratalias (Cagliari), danneggiato dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla diga di Monte Pranu, è assegnato alla Regione sarda un contributo speciale, di lire 13 miliardi, ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, direttamente o attraverso delega al comune di Tratalias, al completamento degli interventi di ricostruzione del centro abitato, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la ricostruzione dei fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le operazioni necessarie;

b) espropriazione, e pagamento degli indennizzi relativi, degli immobili da sgomberare nel vecchio centro abitato e delle aree di pertinenza degli stessi;

c) demolizione degli immobili del vecchio centro e risanamento di quelli interessati da eventuali interventi di recupero in quanto di interesse storico-ambientale;

d) completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree del nuovo centro abitato, nonché di ogni altra opera pubblica d'interesse loca-

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

le, ivi comprese eventuali opere di edilizia demaniale e di culto e quelle scolastiche.

(È approvato).

## ART. 2.

Il comune di Tratalias è autorizzato ad assegnare in proprietà ed a titolo gratuito in favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), un lotto di area residenziale urbanizzata, già acquisita in proprietà dal comune, necessario per l'intervento di ricostruzione dell'alloggio, limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa per nucleo familiare.

Analoga assegnazione potrà essere fatta in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo.

(È approvato).

## ART. 3.

L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari è autorizzato ad attuare programmi di intervento costruttivo a favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), che ne facciano richiesta e devolvano all'Istituto autonomo per le case popolari il contributo medesimo oltre all'eventuale parte di spesa non coperta da contributo.

L'assegnazione di tali alloggi sarà fatta dall'Istituto autonomo per le case popolari a titolo di proprietà in favore dei predetti titolari di contributo, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge relative all'assegnazione di alloggi costruiti dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(È approvato).

## ART. 4.

Le caratteristiche e la tipologia dei nuovi alloggi nonché delle urbanizzazioni primarie e secondarie sono quelle deter-

minate dal progetto di ricostruzione approvato dalla Cassa per il mezzogiorno con deliberazione n. 1441/SAR del 2 luglio 1971.

Le opere e gli interventi da realizzare in attuazione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili.

(È approvato).

## ART. 5.

I fabbricati e le relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias sono espropriati a favore del comune di Tratalias che, previa attuazione di quanto previsto all'articolo 1, secondo comma, lettera c), acquisisce le aree e gli stabili risanati al proprio patrimonio indisponibile.

I provvedimenti preordinati a tale espropriazione, nonché all'occupazione di urgenza degli immobili, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale della Sardegna.

(È approvato).

## ART. 6.

La Regione autonoma della Sardegna disciplina con propria legge le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 ed il loro ammontare, anche in relazione all'indennizzo di cui alla lettera b) del secondo comma dello stesso articolo 1, la misura degli indennizzi dovuti per l'espropriazione del vecchio centro abitato di Tratalias nonché ogni altro eventuale aspetto attuativo della presente legge.

Per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere indicate nell'articolo 1 si applica la vigente normativa della Regione sarda in materia.

(È approvato).

## ART. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 13 miliardi, si provvede mediante cor-

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1981

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, con parziale utilizzo dell'accantonamento « Difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

AMARANTE. Ribadisco il voto favorevole del gruppo comunista su questa proposta di legge, già preannunciato nel corso della discussione sulle linee generali. Purtroppo, è trascorso ancora del tempo, prima che si concludesse l'iter di esame del provvedimento medesimo, e si sono accumulati altri ritardi: ci auguriamo che questi non si registrino almeno in fase di applicazione della legge, e si proceda alla ricostruzione con molta speditezza.

Desidero però ricordare che, discutendo questa proposta di legge, avevamo proposto che si effettuasse un'indagine sulle cause che avevano provocato i fenomeni a seguito dei quali dobbiamo intervenire. Prendemmo allora atto di una dichiarazione del rappresentante del Governo, che assicurava di venire qui a riferire sulle prime indagini già compiute: ripetiamo ora l'invito al Governo a fissare una data per riferire in proposito, in modo che la nostra Commissione possa poi adottare le decisioni che sembreranno opportune in base alle informazioni che riceveremo, ed alla proposta, che abbiamo formulato, di proseguire le indagini per offrire maggiore sicurezza alle popolazioni interessate.

Ci auguriamo che l'applicazione di questo provvedimento possa alleviare le sofferenze delle popolazioni interessate ed assicurare loro quello sviluppo cui certamente hanno diritto.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero ringraziare i componenti della Commissione per l'appro-

vazione di questo provvedimento, che va incontro alle esigenze della popolazione di Tratalias. Desidero assicurare all'onorevole Amarante che il Governo è disponibile in qualsiasi momento, da concordarsi con la presidenza della Commissione, per venire a riferire e, se del caso, per prendere altre iniziative.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Ferralasco ed altri: « Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu » (Approvata dal Senato) (2612).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Amarante, Arnaud, Astone, Balzardi, Bettini, Bonetti Mattinzoli, Botta, Ciuffini, De Caro, Facchini, Fornasari, Fusaro, Giglia, Matrone, Padula, Porcellana, Rocelli, Rossino, Santi, Sobrero, Susi, Tozzetti.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA